

Corte d'Appello di Perugia, Sentenza n. 262/2026 del 05-05-2026

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

(SEZIONE CIVILE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello civile così composta Dott. ### rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 354/2022 ### S.R.L. ### in persona del legale rappresentante ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ###, ###. ### n. ###, come da procura in calce all'atto di appello ### e ### E ### S.P.A. (incorporante ### S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ###, ### n. ###, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### e nei confronti ### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### n. ###, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### nonché nei confronti ### S.P.A. (nuova denominazione sociale di ### S.P.A. in forza dell'atto notarile del 15/11/2017) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in ### dell'###, ### n. 12, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di ### n. 34/2022.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI: ### s.r.l. di ### (di seguito brevemente ###: "Piaccia all'###ma Corte d'Appello di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 34/2022 resa dal Tribunale di ### in data 28 gennaio 2022, pubblicata in data 31 gennaio 2022: Nel merito: a) ### s.p.a. e ### e ### s.p.a. (che ha incorporato ### di ### s.p.a.), in via solidale fra loro o, in subordine, in misura proporzionale alle rispettive responsabilità per le concorrenti, illegittime condotte tenute nella vicenda che hanno portato alla illegittima segnalazione di ### s.r.l., ad iniziativa di B.P.S., a prima sofferenza presso la ### a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla società attrice, nessuno escluso ed eccettuato, in conseguenza di tale sua illegittima segnalazione. b) Per gli effetti, quantificare l'ammontare del suddetto risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da ### s.r.l. come diretta ed esclusiva conseguenza della sua illegittima segnalazione a sofferenza presso la ### facendo ricorso ed applicazione, come il succitato contesto impone e come ritenuto dalla univoca ed anche attuale giurisprudenza di legittimità e di merito, sia a presunzioni semplici, che al risarcimento secondo equità, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in corretta e necessaria applicazione del disposto di cui all'art. 1226 cc per il quale, se il

danno-conseguenza del quale risulti provata l'esistenza non può essere provato nel suo ammontare, ovvero se tale prova si presenti difficoltosa e/o incerta, il danno deve essere valutato e quantificato in via equitativa dal Giudice. A tal fine, e tenuto conto di tutte le circostanze e conseguenze del caso, si propone tale quantificazione nella somma omnicomprensiva di euro 100.000,00, o in quella diversa, maggiore o minor somma, che dovesse essere ritenuta equa dalla #####ma Corte. c) In ogni caso e per ogni ipotesi, condannare i convenuti, in via solidale fra loro alla refusione in favore della società attrice delle spese e dei compensi di causa relativi al giudizio di primo e di secondo grado. d) Ordinare che la emananda sentenza venga notificata, a spese dei convenuti, alla ##### d'##### - Sede di Perugia - affinché l'##### ponga in atto tutte le misure del caso per elidere le conseguenze della errata ed illegittima segnalazione a sofferenza fatta da ##### di ##### a carico di ##### s.r.l. sin da mese di giugno 2016. e) Sulla domanda riconvenzionale spiegata in comparsa di costituzione da ##### di ##### s.p.a. nei confronti di ##### s.r.l.: - In via principale: ##### tale domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'attrice siccome infondata. - In via subordinata: e nella non creduta ipotesi di suo accoglimento, fermo e ribadito - comunque - l'accoglimento della domanda attorea volta conseguire la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti da ##### s.r.l. per la sua illegittima segnalazione a sofferenza, condannare ##### s.p.a. a tenere integralmente indenne ##### s.r.l. in relazione a tale domanda riconvenzionale posta da B.P.S. Per gli effetti, condannarla a corrispondere direttamente a ##### di ##### s.p.a. tutte le somme che, a qualsivoglia titolo e per effetto dell'accoglimento della suddetta domanda riconvenzionale, dovessero essere poste a carico di ##### s.r.l. Compensare, comunque ed integralmente, le spese di causa tra ##### s.r.l. e B.P.S. in relazione a tale domanda riconvenzionale, con condanna di ##### alla refusione in favore della società attrice delle spese e dei compensi di causa relativi al giudizio di primo e di secondo grado. f) Quanto a ##### s.p.a., terzo chiamato in causa da B.P.S.: - In accoglimento del gravame, accertare e dare atto della irragionevolezza della condanna di ##### alla refusione delle spese processuali in favore di ##### anche nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da B.P.S. nei confronti di ##### s.r.l., compensandole integralmente sia quanto al primo, che al secondo grado; - Per gli effetti, ordinare a ##### s.p.a. la restituzione in favore di ##### della somma di euro 4.750,51 oltre agli interessi dall'avvenuto pagamento alla restituzione, somma che è stata già corrisposta da ##### s.r.l. a ##### nelle more a titolo di refusione delle spese liquidate nel giudizio di primo grado, stante la esecutività ex lege della sentenza ed in conseguenza della reiterata richiesta fattane da ##### pena il promovimento nei confronti di ##### s.r.l. di azioni esecutive.". ##### di ##### e della ##### s.p.a. (di seguito brevemente #####: "Voglia l'#####ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, accertato quanto in narrativa da intendersi qui richiamato, rigettare l'impugnazione avversaria, così confermando la sentenza 34/2022 emessa dal Tribunale di ##### sia in ordine alla carenza di prova del danno, anche tenuto conto dell'inammissibilità e/o inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese in sede #####ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte appellata.

In ogni caso, rigettare le domande formulate dalla appellante anche per tutti gli ulteriori motivi rimasti assorbiti nella sentenza di primo grado, da intendersi per integralmente riproposti anche in questa fase di impugnazione.

In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dell'appellante nei confronti di #### di #### riconosciuta l'erroneità della emissione della fattura da parte di #### s.p.a. e/o l'errata richiesta di addebito proveniente da #### s.p.a., si chiede che tali #### ciascuna per quanto di ragione e in base alle rispettive responsabilità, siano condannate a manlevare e garantire integralmente l'istante da ogni pretesa e/o domanda da parte della appellante.

Con vittoria delle spese processuali ex D.M. n. 55/2014 di entrambi gradi del giudizio.”. #### s.p.a. (di seguito breviter ####: “Voglia l'####ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, così provvedere: In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado; In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 34/2022 pubblicata dal Tribunale di #### in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv. #### per fattane anticipazione.”. #### s.p.a. (di seguito breviter ####: “Voglia l'####ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria, diversa e/o nuova domanda, nel merito ed in rito, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie: In via principale, nel merito: rigettare, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da #### s.r.l. avverso la sentenza n. 34/2022 del Tribunale di #### confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata e, in ogni caso, rigettare tutte le pretese avversarie, poiché infondate per i motivi di cui in atti; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'impugnazione, #### s.p.a. insiste, ai sensi dell'art. 346 cpc, per l'accoglimento delle domande, eccezioni e difese tutte già proposte in primo grado: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'incompetenza dell'#### in relazione alla chiamata in garanzia ed alla domanda di manleva svolta nei confronti dell'esponente, per espressa previsione di arbitrato nella clausola compromissoria contenuta nel contratto che lega convenuta e #### (art. 14, doc. 2-fasc. I grado sub doc.

D); In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in capo a #### s.p.a.; Nel merito: rigettare in toto la domanda di manleva e garanzia svolta dalla #### di #### in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto; In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare l'altra convenuta e terza chiamata #### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, unica responsabile dell'evento lamentato dall'attrice e, per l'effetto, condannare esclusivamente l'altra convenuta e terza chiamata #### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della #### di #### delle somme che questa dovesse essere tenuta a corrispondere alla società #### s.r.l.; In via di ulteriore subordinate ed in ogni caso: accertare e dichiarare l'altra convenuta e terza chiamata #### s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, unica responsabile dell'evento lamentato dall'attrice e, per l'effetto, condannare la detta altra convenuta e terza chiamata #### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne #### s.p.a. da quanto quest'ultima fosse, in ipotesi, condannata a pagare a seguito dell'accoglimento, anche parziale, delle istanze attoree; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche del giudizio di primo grado.”.

Inizialmente, con ordinanza del 13/4/2023 venivano rigettate le istanze istruttorie richieste anche in questa sede ####ordinanza del 22/2/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo

alle parti i termini ex art. 190 cpc. Successivamente, con ordinanza del 14/11/2024 - all'esito di approfondito esame degli atti e ferme le restanti determinazioni istruttorie - venivano ammessi i soli capitoli di prova testimoniale n. 13, 18 e 20 di cui all'atto di appello (### n. 13: "Vero che avute tali assicurazioni dal ### della ### il legale rappresentante di ### s.r.l. dette mandato all'### di redigere, nei termini già convenuti con il legale rappresentante di ### la proposta irrevocabile di acquisto che sarebbe stata sottoscritta ed accettata alla fine del successivo mese di luglio onde perfezionare, nel frattempo, le procedure bancarie per l'ottenimento del mutuo fondiario, come da scrittura che in copia le viene mostrata (cfr. doc. n. 31 in fascicolo ### s.r.l.), scrittura che fu consegnata da ### ad entrambe le parti contrattuali?"; ### n. 18): "Vero che il legale rappresentante di ### s.r.l. comunicò, sempre nella prima decade del mese di luglio 2016 sia alla concessionaria ### che all'agente immobiliare ###ra ### la sospensione delle rispettive compravendite per le ragioni precisate dal ### della ### di ### di ###"; ### n. 20): "Vero che ### s.p.a., venuta a conoscenza della segnalazione di ### s.r.l. come insolvente nella ### ha preteso di risolvere il contratto-accordo di performance e immagine relativo al motociclista ### stipulato tra ### s.p.a. e ### s.r.l. che in copia le viene mostrato (cfr. doc. n. 29 in fascicolo ### s.r.l.)" e con i testi ivi indicati e, per l'effetto, la causa veniva rimessa sul ruolo. Infine, escussi i testi all'udienza del 23/1/2025, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con provvedimento del 25/9/2025.

Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle

E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### premetteva di aver convenuto in giudizio ### di ### s.p.a. (di seguito breviter B.P.S.) e ### s.p.a., chiedendo - previo accertamento dell'indebito pagamento ottenuto dalla compagnia telefonica in riferimento alla fattura n. ### del 7/12/2014 per euro 3.419,85, della mancata restituzione di tale somma e della mancata comunicazione delle vicende inerenti ai rapporti bancari di essa ### da parte di B.P.S. nei confronti di ### e ### s.p.a. (oggi denominata ### s.p.a.), nonché dell'illegittimità del pagamento della suddetta fattura eseguito dalla banca in favore di ### e della segnalazione della società attrice presso la ### (di seguito breviter C.R.I.) in relazione al debito maturato per l'anzidetta fattura - l'accertamento delle loro responsabilità e la loro condanna, in solido e/o proporzionalmente alle rispettive responsabilità, in proprio favore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati in euro 100.000,00 o nella diversa misura che fosse stata ritenuta di giustizia, nonché l'ordine di comunicazione della decisione alla ### d'### per l'adozione di tutti i provvedimenti opportuni relativi alla sua illegittima segnalazione a sofferenza. Il tutto con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge. ### appellante riepilogava quindi la vicenda per cui è causa: essa aveva intrattenuto con la B.P.S. (### n. 27 di Terni-Sabbione) il rapporto di conto corrente n. 2419 al quale erano collegate le carte di credito ### n. ### e n. ###; sulla prima venivano addebitate le fatture emesse da ### relative all'utenza telefonica ad essa intestata; nei giorni 3-4/10/2014, ### quale legale rappresentante della società, si era recato presso la B.P.S. per

chiudere il rapporto di c/c, nonché quello delle carte di credito stipulato per il tramite dello stesso istituto con #### compiute le formalità, aveva riconsegnato il carnet degli assegni inutilizzati ed anche le carte di credito; il c/c era rimasto aperto per ulteriori 45 giorni per consentire gli addebiti di poste già maturate ed in scadenza; in data ####, tale conto era stato formalmente estinto con saldo finale a zero.

In seguito - il #### e, dunque, successivamente alla cessazione degli anzidetti rapporti bancari - all'odierna appellante era stata recapitata la fattura #### n. ####, emessa il ####, il cui importo di euro 3.419,85 avrebbe dovuto essere pagato entro il ####; il #### l'aveva però immediatamente contestata poiché l'importo richiesto non era in alcun modo dovuto; l'operatore telefonico, ricevuta la contestazione, aveva proposto una riduzione pari al 50% dell'importo fatturato.

Dopo che essa appellante non aveva accettato tale proposta, il predetto #### aveva quindi inviato a #### di #### la comunicazione del 24/12/2014 nella quale aveva spiegato le ragioni per cui la fattura in questione non avrebbe dovuto essere pagata e, perciò, il motivo per cui non era stata accettata l'offerta di riduzione del 50%, chiedendo l'intervento della struttura operativa dell'associazione; #### aveva quindi attivato la procedura conciliativa avanti il ####ufficio di #### con udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 5/3/2015; con il verbale n. 268/2015 di pari data era stata stornata l'intera posizione debitoria a carico della #### srl ed era stata ritirata la pratica di recupero del credito già avviata nei confronti della società a cura e spese della compagnia telefonica; una copia di tale verbale era stata poi trasmessa dalla società alla banca.

Ciononostante - continuava la #### - nelle more di tale procedura conciliativa, ad essa era pervenuta la lettera del 18/2/2015 da parte di B.P.S. con la quale era stato comunicato che in data #### era pervenuta una richiesta di addebito di euro 3.421,85 da parte di #### a valere sulla carta di credito n. #### con invito a pagare tale importo entro 15 giorni, ciò significando che #### malgrado la contestazione da essa fatta e l'avvio della procedura conciliativa, aveva richiesto l'addebito dell'importo fatturato; con lettera raccomandata A.R. del 5/3/2015, l'odierna appellante aveva comunicato alla banca che l'importo di cui al richiesto addebito non era dovuto essendovi stata un'erronea fatturazione da parte dell'operatore telefonico.

Dopo oltre un anno, e precisamente nel mese di luglio 2016 - riferiva, ancora, la #### -, dovendo essa acquistare un autocarro #### aveva chiesto ad #### s.r.l. di #### di inviarle la sua miglior offerta per l'acquisto del mezzo; la concessionaria aveva rimesso l'offerta datata 4/7/2016 per la somma pari ad euro 57.000,00, oltre IVA ed immatricolazione; l'odierna appellante si era quindi rivolta alla #### di #### di #### s.p.a.-Filiale di #### per chiedere il finanziamento di tale somma, nonché di altro investimento immobiliare pari ad euro 2.500.000,00 per la costruzione di un campo prova per le moto; il #### della #### l'aveva assicurata che non ci sarebbero state difficoltà alla concessione del finanziamento per entrambe le operazioni e che, quindi, avrebbe avviato immediatamente la relativa istruttoria.

Pur tuttavia, il ####, al legale rappresentante dell'odierna appellante era stata consegnata comunicazione scritta con la quale l'istituto di credito aveva invece dichiarato che non avrebbe dato seguito all'istruttoria per la concessione del richiesto finanziamento in ragione della

“segnalazione di prima sofferenza bancaria per euro 3.000,00 rilevata nella #### Interbancaria”; ed infatti, la B.P.S., nel mese di giugno 2016 - e, quindi, a distanza di oltre un anno dall'avvenuta definizione della controversia insorta con #### - aveva segnalato a sofferenza essa appellante quale debitrice insolvente per la somma di euro 3.422,00, somma che, a dire della banca, era stata costretta ad anticipare in quanto ad essa richiesta da #### la quale a sua volta ne era stata richiesta dalla compagnia telefonica.

Avvedutasi di tale circostanza - proseguiva la #### - l'aveva prontamente contestata a #### con lettera del 4/8/2016 e con diffida ad attivarsi immediatamente per eliminare tutte le conseguenze pregiudizievoli di quanto avvenuto poiché, malgrado l'esito della procedura conciliativa, aveva ugualmente richiesto e percepito l'importo dell'anzidetta fattura ovvero non aveva provveduto alla sua restituzione; nel silenzio dell'operatore telefonico, in data ####, l'odierna appellante aveva inviato, tramite il proprio Avv. ####, altra diffida, questa volta riscontrata il successivo 25 ottobre con comunicazione della #### in cui era stato confermato quanto convenuto nel verbale del 5/3/2015 e si era offerto di restituire ad essa appellante la somma di euro 1.034,35; in pari data analoga diffida era stata inviata a B.P.S che, con e-mail del 21/10/2016, aveva informato l'Avvocato che l'istituto avrebbe eseguito le verifiche del caso ed all'esito avrebbe fornito i chiarimenti necessari; con successiva nota del 7 novembre, la banca aveva comunicato che non risultava essere mai stata effettuata la copertura dell'esposizione debitoria, né a titolo di rimborso da #### né ad opera della società #### e che, in considerazione del fatto che non avevano avuto esito positivo i tentativi di recupero del credito, la segnalazione effettuata alla C.R.I. era conforme alle norme di settore. Infine, la #### dava atto del fatto che la proposta transattiva del 25/10/2016, ribadita da #### anche con l'e-mail del successivo 22 dicembre, era inaccettabile giacché la somma indebitamente riscossa ammontava ad euro 3.419,85. Posto che tale illegittima iscrizione a sofferenza aveva cagionato alla società seri danni conseguenti al mancato ottenimento del finanziamento e, quindi, all'impossibilità di acquistare l'autocarro e la proprietà immobiliare, l'odierna appellante decideva quindi di convenire in giudizio B.P.S. e #### concludendo nei termini sopra riportati. #### dava poi atto che in quella sede si era costituita la B.P.S., la quale aveva preliminarmente dichiarato di voler chiamare in causa la #### quale delegataria di pagamento ex art. 1269 cc; nel merito, in via principale, aveva negato ogni propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, chiedendo il rigetto delle avverse domande; in via subordinata, qualora fosse stata ritenuta responsabile, aveva chiesto di essere tenuta indenne da ogni effetto pregiudizievole dalla terza chiamata, in solido con #### in via riconvenzionale, aveva domandato condannarsi la società attrice alla restituzione della somma anticipata da essa banca, pari ad euro 3.419,85, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.

B.P.S. - continuava l'odierna appellante - aveva precisato anzitutto che la #### aveva chiesto la chiusura e l'estinzione del rapporto di c/c n. 2419, a cui era agganciata la carta di credito sulla quale venivano effettuati gli addebiti delle fatture #### senza però avere revocato a quest'ultima l'autorizzazione a richiedere tali addebiti e pur avendo in precedenza già effettuato consumi relativi all'utenza telefonica ad essa intestata; parimenti la società attrice non aveva provveduto a revocare a #### l'autorizzazione all'addebito rilasciata in favore di #### secondo le condizioni formali e temporali pattuite di cui al contratto e agli accordi tra le stesse. In difetto di tali revoche, non

rilevando la mera chiusura del c/c a cui erano agganciate le carte di pagamento, la banca convenuta - riferiva, ancora, parte appellante - aveva spiegato di essere stata costretta ad accettare l'addebito legittimamente richiesto da #### in forza della domiciliazione bancaria delle fatture #### sulla carta di credito ed aveva, quindi, evidenziato di aver dato semplicemente corso al pagamento, anticipando l'importo fatturato, e, stante la mancata copertura dello scoperto da parte della società correntista, di essere stata costretta dapprima a richiederle in via bonaria il pagamento dello scoperto di cassa e poi, stante il mancato spontaneo adempimento da parte della #### a segnalare la sua posizione a sofferenza; né essa aveva alcuna legittimazione contrattuale od ad altro titolo per ripetere il presunto indebito nei confronti di #### soggetto contrattualmente legato esclusivamente con la società attrice. Infine B.P.S. aveva addotto che, in ogni caso, non era stato cagionato alcun danno alla società, la quale, del resto, nulla aveva nemmeno provato in merito. #### dava altresì atto che in I grado si era costituita anche #### la quale aveva anzitutto eccepito in rito l'improcedibilità e/o l'improponibilità della causa per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi nella specie di domanda risarcitoria per illegittima segnalazione a sofferenza eseguita da B.P.S. per un pagamento richiesto da #### oltre alla carenza di interesse ad agire della società attrice, essendo la stessa già in possesso di un titolo esecutivo (ossia il verbale di conciliazione n. 268/2015) relativo alla medesima materia del contendere che avrebbe potuto azionare nei suoi confronti. Nel merito, l'operatore telefonico aveva contestato tutto quanto ex adverso dedotto, adducendo che: nessun inadempimento agli obblighi assunti con l'accordo conciliativo del 5/3/2015 avanti al #### avrebbe potuto esserle contestato, sicché nessuna responsabilità avrebbe potuto esserle ascritta per i danni conseguenti all'iscrizione della società attrice nel registro dei cattivi pagatori; la responsabilità avrebbe, al più, potuto essere ascritta alla banca sia per l'erroneo invio di pagamenti a proprio favore sia per l'erronea segnalazione della società alla C.R.I.; il danno non era stato provato né in punto di an né in punto di quantum. Concludeva quindi chiedendo rigettarsi le domande attoree, con vittoria delle spese processuali.

Autorizzata la chiamata in causa di #### - continuava l'odierna appellante - questa si era costituita, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità e/o l'incompetenza dell'#### ordinaria in relazione alla chiamata in garanzia ed alla domanda di manleva svolta nei suoi confronti per espressa previsione di arbitrato nella clausola compromissoria contenuta nel contratto con B.P.S.; in via preliminare, aveva poi chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di #### - in realtà già costituita - e che fosse rilevata la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo poi nel merito l'infondatezza sia delle domande attoree sia delle domande svolte dalla banca. Il tutto con vittoria di spese di lite. #### dava infine atto che essa con la prima memoria istruttoria, quanto alla comparsa di B.P.S., aveva evidenziato che al #### all'atto della richiesta di rilascio della carta di credito, gli era stato mostrato e sottoposto dal funzionario della banca unicamente il "#### di Richiesta", senza allegati di qualsivoglia genere, quali il "#### Informativo" e il "#### titolari" i quali, infatti, non recavano la sottoscrizione del predetto #### sicché non avrebbe potuto opporsi ad essa attrice quanto eventualmente previsto e posto a suo carico in tali documenti.

Il Tribunale - escussi i testi ammessi con ordinanza dell'1/11/2019 - aveva così statuito: "Rigetta la domanda di risarcimento del danno svolta da #### s.r.l. contro #### e #### di #### s.p.a.; Accoglie la

domanda riconvenzionale svolta da #### di #### s.p.a. nei confronti di #### s.r.l. e per l'effetto condanna #### s.r.l. a restituire a #### di #### s.p.a. la somma di euro 3.419,85 oltre interessi come da motivazione; #### s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di #### di #### s.p.a. e #### che liquida in euro 3.972,00 ciascuna, oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge; Compensa le spese processuali nei rapporti tra #### s.r.l. e #### s.p.a.”.

Orbene, con il primo motivo di appello, la #### censurava la sentenza di I grado anzitutto per aver escluso il concreto pregiudizio di natura patrimoniale - derivante dalla sua segnalazione alla C.R.I. - sul rilievo per cui essa attrice non avrebbe dimostrato né il presunto guadagno che avrebbe tratto ove avesse potuto acquistare il mezzo, né l'eventuale maggior valore che avrebbe realizzato dall'acquisto del compendio immobiliare, ma neppure il danno che avrebbe subito per non avere potuto concludere tali compravendite. #### appellante sosteneva in primis che l'esistenza del danno in questione risultava: in primo luogo, dalla deposizione del #### (cfr. verbale d'udienza del 17/1/2020), sottolineando che, posto che egli era il #### della #### di #### di #### e, per l'effetto, era il necessario e formale destinatario della richiesta di finanziamento avanzata dall'odierna società appellante egli aveva avuto conoscenza diretta e personale di tali richieste; in secondo luogo, dalla copia della proposta irrevocabile d'acquisto avente ad oggetto l'anzidetta richiesta di finanziamento (cfr. doc. n. 31-fascicolo parte attrice), la quale non si era perfezionata proprio a causa della succitata segnalazione a sofferenza; in terzo luogo, dalla comunicazione del 6/7/2016 della già citata banca (cfr. doc. n. 10-fascicolo di parte attrice), la quale aveva confermato sia l'avvenuta formale richiesta di finanziamento sia il rifiuto dell'istituto di credito di concederlo a causa della contestata segnalazione. Essa appellante, peraltro, osservava che ciò sarebbe stato altresì dimostrato dalle prove orali richieste ma non ammesse in quanto ritenute erroneamente irrilevanti e non pertinenti, di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc. Quanto poi al contratto di performance e immagine in relazione al pilota #### l'odierna appellante evidenziava che la prova che tale contratto era stato risolto proprio a causa del fatto che la #### s.p.a. era venuta a conoscenza della segnalazione a sofferenza della sua società non solo risultava dalla deposizione del #### sul cap. n. 20, ma anche dall'atto risolutorio del 31/12/2017 (cfr. doc. n. 28-fascicolo parte attrice) e sarebbe risultata, se fossero stati ammessi anche gli ulteriori testi, anche dalle deposizioni di #### e #### Ed ancora, la #### circa la revocata concessione dell'affidamento bancario su c/c, rilevava che il predetto #### aveva dichiarato che “la ditta #### lavora con fondi propri e non con affidamenti bancari”, ciò significando che, in esito alla segnalazione a prima sofferenza, la #### di #### le aveva revocato anche il fido a suo tempo concesso, costringendola ad operare esclusivamente con mezzi propri: al riguardo, essa osservava che ciò aveva costituito una grave limitazione operativa non potendo più beneficiare, nella sua attività di impresa, anche di temporanei finanziamenti-ponte. Venendo quindi al quantum debeatur del danno in esame, l'odierna appellante deduceva che, posto che essa aveva fornito la prova della perdita della sua affidabilità creditizia e della possibilità di fare investimenti, nonché della perdita - a causa della risoluzione del contratto con la #### - della sua primaria, se non unica, attività di impresa, risultando tale rapporto essenziale per la stessa sopravvivenza economica della società, il danno - stante la difficoltà e/o l'impossibilità di provarne il suo preciso ammontare - avrebbe dovuto essere liquidato dal Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.

Sempre con il primo motivo di appello, la ### censurava poi la sentenza di I grado anche per aver escluso il danno non patrimoniale da indebita segnalazione della società alla C.R.I. - costituito: dal discredito da essa subito sia presso gli interlocutori economici con riguardo all'attività imprenditoriale svolta sia presso tutto il ceto bancario e finanziario con il quale operava o avrebbe potuto operare in futuro; la diminuzione della sua considerazione, rappresentata come insolvente e inaffidabile; la lesione alla propria reputazione ed immagine - poiché risultante dalle seguenti incontestate circostanze: l'apparente impossibilità per la società di adempiere anche ad obbligazioni di modesta entità quale una fattura di circa 3.400,00 euro; la persistenza, dal giugno 2016 a tutt'oggi, dell'illegittima segnalazione presso la C.R.I.; la risoluzione del contratto con ### la revoca, ad opera della ### di ### di ### sia dell'affidamento già concesso sia della disponibilità a finanziare l'acquisto dell'autocarro e del compendio immobiliare, nonché la probabile negazione futura di ulteriori fidi o finanziamenti. Danno, anche questo, che per le ragioni già dette avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 cc.

Con il secondo motivo di gravame, la società appellante censurava altresì la sentenza del Tribunale per aver accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, giacché l'istituto di credito non avrebbe dovuto eseguire il pagamento della fattura ### n. ### stante il venir meno della relativa delega come conseguenza della chiusura ed estinzione del c/c sul quale addebitarla ed essendo venuto meno, in capo a ### il ruolo di delegataria del suddetto pagamento. Parte appellante censurava la sentenza del Tribunale anche per aver affermato che essa, nei confronti di ### fosse già munita di titolo esecutivo (rappresentato dal verbale di conciliazione del marzo 2015) e che perciò non avesse interesse ad ottenere anche una pronuncia giudiziale; al contrario, evidenziava che l'anzidetto verbale avrebbe potuto essere azionato solo se l'operatore telefonico avesse agito nei confronti della società attrice o avesse ottenuto il pagamento dalla stessa, ma, posto che, nel caso di specie, il pagamento era stato effettuato da un terzo, il sistema bancario, la società non poteva che chiedere, in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento della riconvenzionale, la condanna di ### a versare a B.P.S. quanto indebitamente riscosso. Infine, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale per aver ritenuto che, dall'istruttoria, era emerso che ### avesse provveduto ad effettuare un rimborso, seppure parziale, della già citata fattura giacché, alla luce di quanto previsto nel succitato verbale, non aveva mai riscosso, siccome inadeguato, l'assegno di traenza n. ### di euro 1.034,35 emesso da ### s.p.a. a proprio favore.

Con il terzo motivo di appello, ancora, la ### impugnava la decisione del primo Giudice laddove - in violazione degli artt. 91 e 92 cpc - l'aveva condannata alla refusione delle spese processuali sia in favore di B.P.S. sia in favore di ### e aveva compensato quelle con ### In particolare, deduceva: quanto al rapporto con l'istituto di credito e l'operatore telefonico, che questi avrebbero dovuto essere condannati - in via solidale fra loro o, in subordine, in misura proporzionale alle rispettive responsabilità - al pagamento delle spese di lite per le concorrenti e illegittime condotte dalle stesse tenute che avevano portato all'illegittima segnalazione della società; quanto al rapporto con la società ### che gestiva i pagamenti digitali, che tali spese avrebbero dovuto essere compensate.

Con il quarto motivo di gravame, la società appellante lamentava poi l'illegittimità della segnalazione alla C.R.I. ad opera di B.P.S.: per violazione dell'obbligo di preventiva informazione,

trattandosi di prima segnalazione, di cui al paragrafo 1.5-Sez. 2-pag. n. 12 della #### della #### d'#### 139 dell'11/2/1991 (14° aggiornamento del 29/4/2011), nonché per violazione del dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1335 cc; per essere insussistente lo stato d'insolvenza di essa appellante, deducendo che la banca, in violazione sia del disposto di cui al paragrafo 1.5-Sez. 2-pag. n. 11 della succitata #### sia dell'art. 1335 cc, non aveva operato una valutazione ponderata e preventiva della complessiva situazione finanziaria della segnalata per verificare la sussistenza in concreto di una situazione di sofferenza del credito o di difficoltà di recupero; per essere stata effettuata in relazione ad un debito certamente contestato, in violazione del paragrafo 1.5-Sez. 2-pag. n. 11 della già menzionata #### sia dell'art. 1335 cc.

Con il quinto ed ultimo motivo di appello, la #### si lamentava anche del mancato accertamento della responsabilità di #### la quale, a suo dire, con condotta autonoma ma eziologicamente concorrente, aveva concorso alla sua illegittima segnalazione a sofferenza poiché aveva illegittimamente ottenuto dal sistema bancario l'indebito pagamento della fattura n. ####, ciò avendo costituito il presupposto per la segnalazione a sofferenza della società. In particolare, la società, con riguardo alla richiesta di chiarimenti fatta a #### da #### (cfr. informativa del 15/5/2015), osservava che: non era vero che la contestazione da essa fatta era stata gestita dal competente reparto dell'operatore telefonico e bonariamente definita il #### con l'emissione di una nota di credito per la somma di euro 1.034,42; tale nota di credito non era stata mai comunicata e ricevuta dalla società, né #### l'aveva prodotta in corso di causa; la proposta di riduzione dell'importo fatturato, ben precedente al febbraio 2015, non era mai stata accettata (cfr. doc. n. 5-fascicolo parte attrice); alla data del 15/05/2015 si era concluso già da due mesi (in data #### con il verbale n. 268/2015) il procedimento di conciliazione. Per tutti gli indicati motivi, concludeva, pertanto, come sopra. #### (incorporante B.P.S.), costituitosi in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, escludendo anzitutto qualsivoglia responsabilità della banca in relazione all'addebito della fattura emessa da #### appellato, più nel dettaglio, ha dedotto che: la fattura contestata era stata emessa a fronte di costi maturati in un periodo ben antecedente rispetto sia alla richiesta di chiusura del conto, sia, comunque, al termine di preavviso di risoluzione contrattuale per l'utilizzo della carta di credito; la società appellante non ha mai dimostrato di aver tempestivamente inoltrato alcun preavviso, né di aver richiesto la chiusura del c/c in data antecedente ai consumi fatturati da #### (di nessun rilievo contrario il fatto, rimasto indimostrato, che la chiusura del conto sarebbe stata richiesta in un'impresicata data all'inizio di ottobre 2014); la società gli aveva comunicato il verbale di conciliazione solo in seguito alla richiesta di addebito pervenutale da parte di #### all'esito della procedura di conciliazione, non era stato sanato lo scoperto di cassa generato dall'addebito della fattura de qua. #### istituto ha quindi evidenziato che l'addebito della fattura in commento era avvenuto a causa della negligenza della società attrice che non aveva provveduto tempestivamente a revocare il rapporto di carta di credito e, comunque, a revocare alla #### l'autorizzazione all'addebito del servizio sul c/c; parimenti imputabile alla stessa appellante era il non aver coltivato i propri diritti di rimborso nei confronti di #### e di non aver provveduto a restituire alla banca l'anticipazione della fattura. #### ha poi precisato che l'odierna appellante era (o almeno avrebbe dovuto essere) ben consapevole delle condizioni generali del contratto di carta di credito, non solo perché il legale rappresentante aveva debitamente

sottoscritto tale contratto (la cui sottoscrizione mai è stata disconosciuta) ove era riportata anche la dichiarazione di consegna delle condizioni contrattuali, del regolamento, del condizioni economiche, del foglio informativo e del documento di sintesi (cfr. pag. n. 2 del contratto di cui si discute), ma anche perché la consegna delle condizioni allegate al contratto era stata anche confermata dal teste ### della filiale della ### (cfr. verbale d'udienza del 17/1/2020).

Conseguentemente il ### posta la legittimità dell'addebito in conto della succitata fattura e, quindi, dello scoperto di conto generato per effetto dell'addebito, ha dedotto che nessuna responsabilità avrebbe potuto esserle ascritta nemmeno per la segnalazione a sofferenza della società, la quale, in forza della normativa cogente, era un atto dovuto, sussistendone tutti i requisiti ossia: l'esistenza del credito vantato dalla banca nei confronti della correntista [tale credito era certo, liquido, esigibile e non contestato dato che la contestazione riguardava non certo il debito di ### verso l'istituto di credito che, in forza del contratto di domiciliazione bancaria era stata obbligata a addebitare la fattura, bensì solo il debito della società verso la ### (cfr. estratto conto in atti, attestante il passivo di cassa per € 3.421,85 rimasto non contestato)]; il mancato pagamento del credito; la persistenza dell'inadempimento in seguito alla messa in mora dopo aver verificato presso ### la regolarità della richiesta di addebito (cfr. lettera del 18/2/2015 in atti); l'assenza di ogni giusta causa dell'inadempimento (tale non potendo intendersi le contestazioni insorte tra ### e ###. Ebbene, stante il fallimento dei tentativi di recupero bonario del credito e l'inadempimento della società correntista, questa era stata valutata come deliberatamente insolvente; peraltro, dall'istruttoria eseguita sulle condizioni della società correntista emergeva una situazione patrimoniale potenzialmente deficitaria e in contrario nessuna rilevanza potevano avere i bilanci al 31/12/2015 e al 31/12/2016 dalla stessa allegati.

Pertanto, tenuto conto del fatto che la fattura emessa da ### era stata addebitata in conto all'appellante in forza degli obblighi contrattuali di domiciliazione bancaria e del fatto che la banca non aveva alcun potere di verificare la legittimità della fatturazione e/o la legittimazione a richiederne il rimborso all'operatore telefonico, il ### ha osservato che il Tribunale aveva correttamente accolto la domanda riconvenzionale svolta nei confronti della ### per il pagamento dello scoperto di cassa per euro 3.421,85.

Proseguendo con la domanda risarcitoria, l'odierno appellato ha puntualizzato come il Giudice di I grado l'aveva correttamente rigettata per mancato assolvimento dell'onus probandi; né, peraltro, il ### avrebbe potuto liquidarlo in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc stante l'assenza di qualsivoglia elemento di prova idoneo a dimostrare l'esistenza del danno meramente allegato.

Quanto poi alla chiamata in causa di ### la banca appellata ha ribadito sia l'infondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione e/o di incompetenza del Giudice adito circa tale chiamata in causa sia la legittimità della stessa, sicché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, ### dovrebbe essere condannata a garantire e manlevare la banca da ogni ipotesi risarcitoria connessa ai fatti di causa dato che l'addebito era stato eseguito su ordine di ### quale emittente della carta di credito agganciata sul c/c. Concludeva, dunque, come sopra. ### costituitasi in questa sede, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 342 cpc, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto stante anzitutto

l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità della compagnia telefonica, neppure in misura concorrente con l'istituto di credito, nonché, in ogni caso, il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai pretesi danni, richiamando integralmente i propri scritti difensivi depositati in I grado. Concludeva, pertanto, come sopra. ### costituitasi anch'essa in questa sede - dopo aver ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto sostanziale, nonché che la chiamata in causa e la relativa domanda di garanzia svolta dalla banca erano comunque inammissibili e/o improcedibili in forza della clausola compromissoria contenuta nella convenzione - ha dedotto l'infondatezza integrale dell'appello sia perché ad essa non era imputabile alcuna responsabilità sia perché la ### non aveva provato il preteso danno patrimoniale e non patrimoniale. Concludeva, dunque, come sopra.

La Corte osserva anzitutto che sulla questione pregiudiziale riproposta da ### in questa sede ###riferimento alla clausola compromissoria inserita nel contratto da lei sottoscritto, si è formato il giudicato interno non avendo la stessa proposto appello incidentale avverso la sentenza di I grado per omessa pronuncia in merito.

Deve poi rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis cpc proposta da ### non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere. Parimenti da rigettare anche l'ulteriore eccezione in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, avendo la ### indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.

Tutto ciò premesso, si tratta anzitutto di accertare la legittimità o meno delle condotte poste in essere dalle parti convenute nonché dalla terza chiamata, dovendosi anzitutto osservare che la tesi dell'odierna appellante - secondo cui B.P.S. non avrebbe dovuto eseguire il pagamento della somma di euro 3.419,85, richiesta da ### per ### in relazione alla fattura n. ### del 7/12/2014 e che quindi la medesima banca non avrebbe alcun titolo per richiederne il rimborso ad essa appellante - è supportata dalla documentazione in atti per le ragioni che seguono.

Risultano infatti documentalmente provate le seguenti circostanze fattuali: la ### era titolare del c/c bancario n. 2419 acceso presso la B.P.S. (incorporata dal ### di ###; su tale conto erano agganciate le carte di credito ### (oggi denominata ### della ### in forza del contratto di carta di credito (cfr. doc. n.1-fascicolo I grado B.P.S.) la banca era obbligata ad addebitare sull'anzidetto c/c le somme che quest'ultima pagava tramite la carte di pagamento, secondo la fattispecie di delegazione di pagamento prevista ex art. 1269 cc; dal contratto tra l'odierna appellante e ### risultava l'impegno contrattuale della prima a provvedere al pagamento dei costi di utenza telefonica tramite la carta di credito n. ### e, quindi, tramite addebito sul c/c.

Ciò posto, la Corte ritiene che sussista la prova della chiusura del c/c e dell'estinzione del rapporto di carta di credito a decorrere dal 19/11/2014: ed invero, alla dedotta richiesta di chiusura del suddetto conto e di blocco delle carte di pagamento avvenuta tra il 3 ed il 4 ottobre 2014 - contestualmente alla quale venivano riconsegnati a B.P.S. sia il carnet degli assegni inutilizzati sia le anzidette carte di credito - seguiva l'estratto conto emesso dalla banca il #### - e, quindi, trascorsi i 45 giorni tra la richiesta della correntista e il momento in cui il c/c effettivamente veniva estinto e le carte bloccate a tutti gli effetti, onde consentire gli addebiti di poste già precedentemente maturate ed in scadenza - con il quale il rapporto bancario era stato chiuso con la causale "azzeramento saldo per estinzione" (cfr. doc. n.2-atto di appello). Pertanto, non coglie nel segno la deduzione svolta dal #### nei suoi atti difensivi laddove ha sostenuto che era rimasto indimostrato il fatto che la #### aveva richiesto la chiusura del conto e il blocco degli strumenti di pagamento #### all'inizio di ottobre 2014, nonché che, se anche ciò fosse stato provato, l'istituto di credito non avrebbe potuto chiudere il conto in ragione della domiciliazione bancaria delle fatture della compagnia telefonica che imponevano alla società appellante il rispetto del termine di preavviso contrattualmente pattuito al fine di non lasciare vacante il periodo di consumo corrente: è infatti agevole obiettare in proposito che, a fronte del succitato estratto conto di chiusura, tale termine era stato rispettato poiché il conto era rimasto aperto fino al 19/11/2014 - e, quindi, per oltre 45 giorni a decorrere dal 3-4/10/2014 - proprio al fine di consentire gli addebiti di poste già precedentemente maturate.

Proseguendo con l'analisi delle risultanze probatorie agli atti, rileva il fatto per cui #### sin dal I grado (cfr. pag. n. 5-comparsa di risposta), aveva dato atto che, in data ####, #### aveva ricevuto dalla banca convenuta, tramite flusso elettronico, la comunicazione di blocco degli strumenti di pagamento elettronico da parte della società: se quindi è vero che quest'ultima non aveva provveduto a comunicare direttamente all'emittente delle carte di credito il suo recesso tramite raccomandata A/R, è pur vero che il recesso poteva avere luogo anche tramite comunicazione inoltrata dall'istituto di credito (cfr. pag. n. 4-doc. n. 1 - foglio informativo relativo al contratto con #### - allegato al fascicolo I grado B.P.S.) che, nel caso di specie, era stata effettuata ben 15 giorni prima (appunto il ####, come ammesso dalla stessa #### rispetto alla chiusura dei rapporti bancari in esame; né la previsione della possibile comunicazione del recesso "anche tramite la banca" potrebbe essere interpretata nel senso che anche B.P.S. avrebbe dovuto fare una comunicazione formale (ossia tramite raccomandata A/R) a #### non essendo prevista nel predetto foglio informativo, per il caso appunto all'eventuale comunicazione del recesso tramite la banca, alcuna specifica forma.

Pur tuttavia, si arriva alla richiesta di addebito di euro 3.421,85 proveniente da #### in data #### - in relazione alla fattura n. #### emessa da #### il #### e recapitata elettronicamente alla #### in data #### (cfr., rispettivamente, doc. n. 4 e 3-atto di appello) - e alla lettera del 18/2/2015 di B.P.S. nella quale si legge che "Con la presente Vi comunichiamo che in riferimento alla carta di credito in oggetto (posizione #### s.r.l.), collegata al c/c 01/027/2419 intestato alla #### s.r.l. che risulta alla data odierna estinto, è pervenuto in data #### un addebito da parte della #### di euro 3.421,85. Vi invitiamo a pagare il predetto importo di euro 3.421,85 entro il termine di quindici giorni dalla presente." (cfr. doc. n. 6-atto di appello). Ma l'addebito effettuato da #### sulla carta di credito e la

richiesta di pagamento poi fatta dal #### alla società #### erano successive non solo all'estinzione del c/c, ove era domiciliato il pagamento di tale fattura, e del rapporto di carta di credito, ma anche alla comunicazione a #### del blocco degli strumenti di pagamento elettronico: ne consegue che né #### avrebbe dovuto accettare un addebito su una carta di credito già da tempo bloccata e riconsegnata alla banca dalla società titolare, né la banca avrebbe dovuto pagare il relativo importo non essendovi più, in quel momento, alcun conto corrente su cui addebitarlo.

Peraltro medio tempore, come sopra evidenziato, il legale rappresentante dell'odierna appellante, in data ####, aveva tempestivamente contestato la predetta fattura ed aveva richiesto l'avvio di un procedimento innanzi al #### di #### conclusosi poi con il verbale del 5/3/2015 ove si legge che “#### ampia esposizione delle rispettive ragioni sui punti controversi, l'operatore a titolo conciliativo e senza riconoscimento di responsabilità, a definizione della controversia propone quanto segue: a) #### intera posizione debitoria maturata sino ad oggi. b) Ritiro pratica recupero credito a cura e spese dell'#### ovvero il rappresentante dell'istante sopra indicato accetta quanto oggi offerto dall'operatore. Le parti dichiarano di essere completamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere in ordine ai fatti oggetto della presente controversia.” (cfr. doc. n. 7-atto di appello), ragion per cui anche #### non avrebbe dovuto richiedere alcun addebito a #### non potendo avanzare, nei confronti della #### pretese sulla fattura in commento: ed invero, dal succitato verbale era risultato che nessun pagamento era dovuto, sicché la compagnia telefonica non avrebbe dovuto pretendere alcun pagamento o comunque avrebbe dovuto restituire alla B.P.S. quanto indebitamente riscosso (dovendosi puntualizzare ad abundantiam come l'operatore telefonico, nel presente giudizio, non potrà in ogni caso essere condannato alla restituzione dell'indebito in favore dell'istituto di credito, non avendo lo stesso spiegato nei suoi confronti alcuna domanda). Né potrebbe rilevare in contrario il fatto che la società non avesse comunicato, nelle forme dovute, alla #### che non avrebbe più dovuto appoggiare le sue fatture su quella carta di credito: in primo luogo perché il rapporto di carta di credito era stato estinto (e, quindi, tutt'al più la #### avrebbe semmai dovuto richiedere il pagamento direttamente alla società), ma anche perché con il verbale di conciliazione era stato accertato che l'importo di cui alla fattura non era nemmeno dovuto.

In definitiva - accertato che tanto l'accettazione dell'addebito da parte di #### quanto la successiva accettazione di tale addebito e il pagamento ad opera di B.P.S. erano avulse da qualunque rapporto con la società #### che aveva in precedenza chiuso ogni rapporto con tali soggetti - nessuna somma poteva essere richiesta alla #### a seguito di operazioni di addebito poste in essere del tutto erroneamente dalle convenute.

Tutto ciò posto e venendo ai motivi di appello, si osserva quanto segue.

Ne va anzitutto accolto il quarto motivo (avente ad oggetto l'illegittimità della segnalazione alla C.R.I.) giacché tale segnalazione - comprovata dalla comunicazione del 6/7/2016 di #### di #### di #### s.p.a. e dal prospetto rilasciato in data #### dalla #### d'#### di #### della #### dei #### (cfr. doc. n. 10 e 11-atto di appello), nonché confermata dalla testimonianza di #### (cfr. verbale d'udienza del 17/1/2020) - non avrebbe mai dovuto essere effettuata da B.P.S. non sussistendo alcun credito verso la #### giacché, per quanto già detto, la banca non avrebbe dovuto accettare la richiesta di

addebito di #### in relazione alla fattura #### per l'importo di euro 3.421,85 e non avrebbe dovuto quindi anticiparne il pagamento: pagamento che, secondo il contratto di conto corrente in precedenza intercorso con la #### doveva poi essere addebitato su tale conto, che però al momento del pagamento compiuto dal #### era ormai inesistente essendo tale rapporto chiuso. Nel caso di specie, infatti, non si era nemmeno posta una questione relativa ad errate modalità di segnalazione per inosservanza dei relativi requisiti formali e sostanziali, quanto piuttosto, a monte, di inesistenza del debito oggetto di segnalazione, di fatto creato ingiustamente a carico della #### dalla stessa banca.

Da ciò consegue pertanto, da una parte, l'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione dell'appellante presso la #### interbancaria e di quella avente ad oggetto l'ordine di cancellazione della segnalazione in questione, da emettere nei confronti del #### nonché del secondo motivo di appello, dovendosi - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca al fine di ottenere dalla #### la restituzione dei 3.421,85 euro da lei, sbagliando, pagati a #### Dovrà invece rigettarsi la domanda risarcitoria - oggetto del primo motivo di appello - della società #### poiché, come correttamente osservato anche dal primo Giudice, la stessa non ha mai dimostrato, pur avendone l'onere probatorio ex art. 2696, cc, il concreto pregiudizio economico, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, asseritamente patito a cagione della segnalazione illegittima.

Va premesso che una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione presso la C.R.I., il pregiudizio subito non può ritenersi sussistente in re ipsa sulla base della sola illegittimità della segnalazione, gravando sul soggetto ingiustamente segnalato l'onere di allegare e provare tanto il danno emergente e/o il lucro cessante quanto il nesso di causalità tra l'illegittima segnalazione e l'ulteriore danno-conseguenza ex art. 1223 cc. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata; si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3130 del 9/2/2021, la quale ha affermato che "Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione; sia la colpa del creditore; sia l'esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno." (tra i precedenti conformi Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1931 del 25/1/2017 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 207 dell'8/1/2019). Il medesimo principio è stato affermato anche in relazione al danno all'immagine; si veda in proposito Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6589 del 6/3/2023, la quale ha ribadito che "In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento." (tra i precedenti conformi si veda Cass. civ., Sez. 6-3, ord. n. 7594 del 28/3/2018).

Ciò premesso, quanto anzitutto al danno derivante dal mancato acquisto del compendio immobiliare al fine di realizzare un campo prova per le moto, debesi rilevare che né nell'atto di citazione in I grado né nella prima memoria ex art.183 cpc - tali essendo gli atti da esaminare in quanto appartenenti alla c.d. fase assertiva - la #### aveva mai accennato al danno in questione e perciò, conseguentemente, non può tenersi conto del materiale istruttorio (proposta irrevocabile

di acquisto di cui al doc. n. 31 del fascicolo dell'appellante e dichiarazioni rese in merito dal teste ### nel verbale d'udienza del 17/1/2020) risultante agli atti a dimostrazione di una circostanza dannosa mai tempestivamente allegata.

In relazione poi al danno conseguente al mancato acquisto dell'autocarro ### se è vero che sia dalla testimonianza del ### sia dalle quelle dei testi escussi in questa sede (cfr. verbale d'udienza del 23/1/2025) era emerso che il mancato perfezionamento della richiesta di finanziamento per tale acquisto era da imputare alla segnalazione a sofferenza della società appellante, nondimeno è vero che essa appellante non ha mai provato il depauperamento patrimoniale conseguente al mancato perfezionamento di tale compravendita. Ed invero, in applicazione del principio dell'onere della prova, la ### avrebbe dovuto prima allegare e poi dimostrare di aver perso specifiche occasioni di profitto (ad esempio commesse perse o quant'altro) derivanti dall'indisponibilità dell'autocarro laddove in merito nessuna prova, avente ad oggetto circostanze specifiche, è mai stata dedotta dall'appellante; al contrario, la mancata stipula del contratto aveva comportato un risparmio di spesa pari al prezzo del bene (di cui al preventivo di spesa di ### s.r.l. allegato al doc. n. 9-atto di appello) e ai relativi oneri finanziari che avrebbero dovuto essere pagati sul prestito sicché la mera circostanza del mancato acquisto, di per sé sola considerata, non dimostra alcun depauperamento del patrimonio della società.

Ancora, quanto al danno che sarebbe derivato dalla risoluzione del contratto di performance e immagine del ### stipulato con ### s.p.a., la ### non solo non ha mai fornito la prova circa il fatto che da tale risoluzione era derivata una perdita e/o un calo di fatturato ma, prima ancora, non ha dimostrato che tale risoluzione era stata dovuta all'illegittima segnalazione della società presso la ### rischi. Né potrebbe valere in contrario la clausola n. 10.7 secondo cui “### deriva dall'articolo 10.6 di qui sopra (pubblicità positiva), è chiaramente stabilito dalle parti che la ### avrà il diritto di risolvere questo contratto e/o, allo stesso momento, applicare alla società una penale di euro 100.000 ### senza pregiudicare qualunque ulteriore danno sofferto dalla ### nel caso in cui il ### si comporti in modo immorale o in qualunque altro modo (incluso, ma senza limitazione, il seguente comportamento del ### in pubblico: uso o associazione con droghe, filmati pornografici del ### o violenza) che potrebbero danneggiare l'immagine del ### o potrebbero danneggiare o pregiudicare la buona reputazione, l'immagine, e/o il nome della ### del socio, della squadra, del gruppo ### e/o dei loro rispettivi sponsor, fornitori e/o soci.” (cfr. pag. n. 19-doc. n. 29 allegato all'atto di appello) non solo perché appare assolutamente inverosimile che la segnalazione a sofferenza non del ### ma della società possa aver integrato una condotta immorale del motociclista tale da aver legittimato la risoluzione del contratto, ma anche perché risulta agli atti che tale risoluzione era stata consensuale e determinata da altre ragioni. Ed infatti, nell'accordo di risoluzione del 31/12/2017 (cfr. doc. n. 28- atto di appello) si legge che “con la presente comunicazione entrambe le parti concordano nel porre fine al reciproco accordo di cui sopra, come esse effettivamente vi pongono fine il ###”; il contratto con ### era stato poi meramente rettificato, come confermato dallo stesso pilota, il quale aveva riferito che “### dunque aprire una mia partita IVA da sportivo professionista cambiando i metodi di fatturazione e gli ambiti fiscali. Preciso che una parte del contratto che avevamo, riguardava i diritti di immagine, l'altra parte riguardava la performance sportiva. Con la nuova formulazione da noi raggiunta i rapporti sono

diretti tra me e la ####” (cfr. verbale d'udienza del 14/2/2020. Ebbene, i diritti di immagine del motociclista e i conseguenti proventi economici non erano stati affatto revocati dalla #### in ragione della segnalazione a sofferenza della #### ma erano stati oggetto di un accordo sostitutivo del precedente in forza del quale erano mutate le modalità di acquisizione di tali proventi (che venivano ora incassati direttamente dal motociclista e non più per il tramite della società).

Infine, parimenti non provato il danno all'immagine e alla reputazione. Ed invero, in applicazione del principio dell'onere della prova, la società appellante avrebbe dovuto prima allegare e poi provare che la sua immagine e la sua reputazione erano state lese in conseguenza della segnalazione a sofferenza attraverso il discredito negli ambiti economici, bancari e finanziari nei quali essa operava o avrebbe potuto operare ma in proposito nessuna prova, avente ad oggetto circostanze specifiche, è mai stata dedotta, non avendo la #### né allegato né dimostrato particolari condotte di soggetti terzi o situazioni di altro genere dimostrative di atteggiamenti di chiusura e riprovazione nei suoi confronti.

Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, non può dirsi raggiunta la prova in relazione ai pretesi danni, prova il cui onere, come sopra precisato, cedeva a carico della #### né pertanto potrà trovare accoglimento la richiesta dell'appellante di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 cc, potendo evidentemente ciò aver luogo soltanto laddove il danno risulti provato nell'an.

Da ultimo, osserva la Corte che dovrà invece essere in gran parte accolto il terzo motivo del gravame in punto di regolamentazione delle spese processuali.

In primo luogo, quanto a quelle relative al rapporto tra la #### e il #### di #### l'odierna appellante, pur avendo avuto rigettata la domanda risarcitoria da essa proposta, è risultata vittoriosa sia in relazione al chiesto accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la C.R.I., con correlativo ordine di cancellazione della segnalazione, sia in relazione al chiesto rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal #### la stessa pertanto ha dovuto instaurare il presente giudizio per ottenere la tutela dei suoi diritti, lesi dalla banca convenuta, per quanto di ragione e in tali limiti è risultata vittoriosa. A norma dell'art. 91 cpc la parte vittoriosa, anche solo in parte, non può essere condannata a rifondere le spese della controparte potendosi semmai tenere conto della soccombenza di tale parte su altre domande compensando una parte delle spese dalla stessa sostenute.

Ciò posto, e tenuto conto della circostanza che la #### è risultata vittoriosa sulla maggior parte delle sue domande, la Corte ritiene di dover condannare il #### di #### per entrambi i gradi di giudizio e quindi in riforma della sentenza di I grado, alla rifusione delle spese da essa sostenute nella misura di due terzi del totale, compensando invece tra le parti il restante terzo. Dette spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso ex art. 4 D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13/8/2022 n. 147, avuto riguardo al valore della controversia, al suo medio livello di complessità e tenuto conto della presenza in questa sede di attività istruttoria. #### diverso va fatto per quanto riguarda le spese relativamente alla posizione della #### e della #### Al riguardo giova premettere che le #### della Corte di #### (sent. 13143 del 27/4/2022), hanno affermato che “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, primo comma, cc, che è norma sulla causalità materiale

integrata nel senso dell'art. 41 cp, è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.". Orbene la segnalazione in #### rischi è atto proprio dell'istituto di credito ma non può disconoscersi efficacia causale rispetto all'illegittimità di tale segnalazione anche alla condotta della #### che aveva accettato di addebitare l'importo della fattura #### sulla carta di credito sapendo che questa era da tempo bloccata e restituita e che aveva riaddebitato le relative somme al #### di #### sapendo che non esisteva più nemmeno il conto corrente su cui effettuare tale addebito, situazione, questa, oggettivamente prodromica alla successiva segnalazione della #### alla #### rischi e ben nota alla #### quale operatore del sistema bancario. Ne consegue che, essendo, per quanto su argomentato, sia la #### che il #### di #### responsabili dell'illegittima segnalazione presso la C.R.I., non potrà accogliersi la domanda di manleva del #### nei confronti della prima e le spese tra tali parti, concorrenti nel causare l'illegittima segnalazione, andranno integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio, dovendosi quindi riformare la decisione del Tribunale laddove aveva condannato la società attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla #### Differente, invece, la posizione di #### se è vero, infatti, che anche la sua condotta era stata illegittima e prodromica rispetto alla successiva segnalazione operata dalla banca, è pur vero che, nella causazione di tale evento, la condotta illegittima della banca convenuta e dell'allora #### avevano avuto un'efficacia determinante e assorbente tale da escludere il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta dell'operatore telefonico giacché la segnalazione è un adempimento specifico proprio del sistema bancario e l'illegittimo comportamento dei due operatori bancari aveva interrotto il nesso causale tra il comportamento, pure indebito, della #### e la segnalazione stessa o i danni (ove fossero risultati sussistenti) che la #### aveva lamentato a seguito di essa: la #### nei cui confronti la domanda della #### è risultata infondata, non dovrà pertanto rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice ma si ritiene comunque corretta la compensazione integrale di tali spese per entrambi i gradi e ciò in considerazione della condotta ingiustificabile dell'operatore telefonico che aveva dapprima emesso una fattura per un credito non sussistente e poi ne aveva richiesto l'addebito su #### nonostante che innanzi al #### ne fosse stato stornato l'intero importo.

P.Q.M.

La Corte di appello di #### sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 354/2022 R.G., così dispone: - In parziale accoglimento dell'appello proposto da #### s.r.l. di #### accerta l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la C.R.I.; - Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata in I grado da #### di #### s.p.a. nei confronti della #### srl; - Ordina al #### di #### e della #### di richiedere immediatamente la cancellazione della segnalazione illegittima effettuata a carico della #### srl; - Rigetta per il resto l'appello; - #### il #### di #### e della #### s.p.a. alla rifusione di due terzi delle spese di lite sostenute dall'appellante sia per il I grado - che si liquidano per l'intero in

euro 10.500,00 per compenso professionale - sia per il II grado, che si liquidano per l'intero in euro 1.138,50 per spese ed euro 12.000,00 per compenso professionale; il tutto oltre ### CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge; - Compensa per il restante terzo le spese processuali tra le predette parti; - Compensa integralmente - per entrambi i gradi - sia le spese processuali fra il ### di ### e ### s.p.a. sia quelle tra la ### srl e la ### spa; - ### per l'effetto, ### a restituire in favore di ### la somma di euro 4.750,51 pagata da quest'ultima a titolo di refusione delle spese liquidate nel giudizio di I grado, oltre agli interessi da calcolarsi a decorrere dall'avvenuto pagamento alla restituzione.